# SENATO DELLA REPUBBLICA

--- IX LEGISLATURA ----

(N. 1870)

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI)

di concerto col Ministro per la Funzione Pubblica
(GASPARI)

(V. Stampato Camera n. 3548)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali - Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 10 giugno 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 giugno 1986

Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

- 1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale continuano ad essere regolati dai particolari ordinamenti previsti per ciascuno degli enti predetti rispettivamente dalla legge 13 luglio 1966, n. 559, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, dalla legge 5 marzo 1982, n. 84, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.
- 2. Fermo restando per l'Azienda autonoma di assistenza al volo il disposto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, le delibere che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unioncamere e dell'ENEA sono approvate e rese esecutive con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti e di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.
- 3. In sede di approvazione delle delibere di cui al comma 2 si tiene conto dell'andamento della contrattazione collettiva nei corrispondenti settori pubblici e privati anche in riferimento alle linee di politica economica del Governo.

#### IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### Art. 2.

- 1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono regolati da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale indicate nel citato articolo 7 e reso esecutivo con le regole procedimentali di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, aggiungendosi il concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
  - 2. È abrogata ogni contraria disposizione.

#### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.